



## Regolamento sull'Accesso Civico

### Art. 1 - Finalità e Ambito di Applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato presso l'Ordine dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa in conformità al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

### Art. 2 - Soggetti Legittimati

1. Il diritto di accesso civico può essere esercitato da chiunque, indipendentemente dalla residenza, dalla cittadinanza o dal possesso di particolari titoli di legittimazione.
2. Non sono richiesti motivazioni specifiche per avanzare la richiesta, salvo che per l'accesso civico generalizzato nel caso in cui esso comporti un pregiudizio per i terzi.

### Art. 3 – Accesso civico semplice e generalizzato

1. **L'accesso civico semplice** sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii., laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale. La richiesta è gratuita, non deve essere motivata.
2. La richiesta è gestita dall'RPCT affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito istituzionale con l'obbligo di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandone il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo (Presidente dell'Ordine dei fisioterapisti) che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT e indicando il relativo collegamento ipertestuale. I riferimenti del RPCT ai fini dell'esercizio dell'accesso civico sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/accesso civico".
3. **L'accesso civico generalizzato** ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'ente rispetto a quelli c.d. a pubblicazione obbligatoria. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti dell'ente anche senza essere direttamente coinvolto o avere un interesse specifico in relazione all'informazione richiesta nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.lgs 33/2013 che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell'accesso. Questo tipo di accesso si ispira al principio della trasparenza amministrativa e mira a favorire il controllo diffuso sull'operato delle pubbliche amministrazioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

4. La richiesta deve contenere l'indicazione chiara e precisa dei dati, documenti o informazioni richieste.
5. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali;
6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati;

#### **Art. 4 - Modalità di Presentazione delle Richieste**

1. Le richieste di accesso civico semplice devono essere presentate in forma scritta all'Ordine dei Fisioterapisti, tramite PEC, e-mail ordinaria, posta, o consegnate direttamente presso gli uffici competenti e va indirizzata all'RPCT, **rpct-siciliaorientale.ofi@fnofi.it**, utilizzando il modulo appositamente predisposto
2. Le richieste di accesso civico generalizzato devono essere presentate alla Segreteria dell'Ordine alla email: **siciliaorientale.ofi@fnofi.it**, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

#### **Art. 5 - Termini di Risposta**

1. L'Ordine dei Fisioterapisti è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Nel caso di richiesta incompleta o imprecisa, l'Ordine può invitare il richiedente a fornire ulteriori specifiche. In tal caso, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricezione delle informazioni integrative.
3. Qualora la richiesta riguardi dati o documenti particolarmente complessi, l'Ordine può richiedere una proroga di ulteriori 15 giorni, notificando tale necessità al richiedente.

#### **Art. 6 - Limitazioni e Rifiuti di Accesso**

1. L'accesso civico generalizzato può essere limitato o rifiutato nei seguenti casi:
  - a. Quando la divulgazione comporta un pregiudizio concreto alla tutela di interessi pubblici o privati, come la sicurezza, la riservatezza dei dati personali, la proprietà intellettuale e quant'altro previsto dalla vigente legislazione.
3. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame all'RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni, anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali, se necessario.
2. In caso di ulteriore diniego totale o parziale dell'accesso, l'Ordine è tenuto a comunicare al richiedente le motivazioni che hanno portato al rifiuto, informandolo della possibilità di ricorrere all'Autorità garante per la protezione dei dati personali o al TAR.



### **Art. 7 - Obblighi di Trasparenza**

1. L'Ordine dei Fisioterapisti pubblica annualmente un elenco dei procedimenti di accesso civico ricevuti, indicando l'esito (accolto, parzialmente accolto o respinto), al fine di garantire la massima trasparenza.
2. Le richieste di accesso che abbiano per oggetto documenti già pubblicati nel sito web dell'Ordine saranno respinte con indicazione del link di riferimento.

### **Art. 8 - Tutela della Privacy**

1. L'Ordine garantisce che l'accesso ai documenti o alle informazioni contenenti dati personali avvenga nel rispetto della normativa sulla privacy e comunque nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità.
2. L'Ordine adotta le misure necessarie per oscurare i dati personali non rilevanti, salvaguardando il diritto alla riservatezza dei soggetti terzi coinvolti.

### **Art. 9 - Disposizioni Finali**

1. L'Ordine dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa può apportare modifiche e aggiornamenti al presente regolamento per adeguarlo alle normative vigenti al fine di migliorare il servizio di accesso civico. Eventuali modifiche saranno pubblicate tempestivamente.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di accesso civico e trasparenza.

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera n. 115 del 12-11-2024, verbale n.11 del 12-11-2024.

Il Segretario  
Enza Mulè

Il Presidente  
Orazio Renato Meli